

***ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI CATEGORIA
IMPRENDITORI DEL'INTRATTENIMENTO E PUBBLICO
SPETTACOLO***

17 giugno 2020

CRITICITA' DEL SETTORE E PROPOSTE RILANCIO.
SINTESI

- 1) ALIQUOTA IVA 22% (capitolo 1)
Richiesta di riduzione aliquota con adozione iva agevolata al 4% per il rilancio del settore così come si fece a fine anni '80 per i cinema.
- 2) IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI 16% (capitolo 2)
Cancellazione di tale imposta già giudicata non conforme ai dettami europei.
- 3) AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI CONTRATTI DI LAVORO (capitolo 3)
Riduzione del costo del lavoro con interventi strutturali

**Asso Intrattenimento – Via Tosarelli, 360 – 40050 Villanova di Castenaso (BO) –
Tel. 051 781607 – Fax 051 780455**

**Sedi Operative: Via Massarotti, 21/B – 26100 Cremona Tel 0372 800247 Fax 0372 800248
Via dei Termini 72 – 53100 Siena Tel 0577 45554 Fax 0577 270815
www.asso-intrattenimento.it**

Capitolo 1)

ALiquota I.V.A.

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE NEI LOCALI DA BALLO:

Il comma 1 dell'art.35 del decreto legge 4 luglio 2006, n.223 definitivamente approvato dalla Camera dei Deputati il 3 agosto 2006 (Decreto Legge Bersani) inserendo il comma 6 bis dell'art.74 quater del DPR n.633 del 1972 recante “disposizioni per le attività spettacolistiche” dispone che, ai fini dell'individuazione dell'aliquota IVA , le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate nelle sale da ballo, nelle discoteche e locali similari ed obbligatoriamente imposte ai frequentatori dei predetti locali si considerano accessorie alle prestazioni principali di intrattenimento o spettacolo ivi svolte.

In forza del citato comma 6 bis dell'art.74 quater del DPR del 1972, le prime consumazioni obbligatorie imposte nelle sale da ballo e nelle discoteche sono soggette alla stessa aliquota ordinaria del 22% delle prestazioni di intrattenimento o di spettacolo. Resta ferma, invece, l'applicabilità alle consumazioni facoltative e a quelle successive alla prima obbligatoria della disposizione di cui al n.121 della tabella A, parte III, allegata al DPR n.633 del 1972, che assoggetta all'aliquota IVA del 10% la stessa somministrazione di bevande.

La norma in esame si riferisce alle discoteche, sale da ballo, night club e locali analoghi ossia a quelle imprese che quale attività principale non effettuano somministrazione di alimenti e/o bevande, ma svolgono attività di intrattenimento di cui alla Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.640, o l'attività di spettacolo di cui al punto n.3) della Tabella C allegata al DPR n.633 del 1972.

**Asso Intrattenimento – Via Tosarelli, 360 – 40050 Villanova di Castenaso (BO) –
Tel. 051 781607 – Fax 051 780455**

**Sedi Operative: Via Massarotti, 21/B – 26100 Cremona Tel 0372 800247 Fax 0372 800248
Via dei Termini 72 – 53100 Siena Tel 0577 45554 Fax 0577 270815
www.asso-intrattenimento.it**

Tale disposizione si applica sia nella ipotesi in cui l'ingresso nei predetti esercizi sia gratuito, sia nelle ipotesi in cui venga imposto un corrispettivo per l'ingresso e, quindi, in sostanza sia nel caso in cui venga adottata la formula di "ingresso libero e consumazione obbligatoria" sia nell'ipotesi di "ingresso a pagamento".

Conclusioni

Il settore, ormai in via di estinzione, necessita di un intervento straordinario dello Stato che ricalchi le iniziative intraprese con successo a fine anni '80 per salvare il mondo delle sale cinematografiche: tale sfida fu vinta adottando un'iva agevolata sui biglietti di ingresso e di uno sgravio totale in alcuni giorni della settimana.

In subordine rispetto a quanto sopra esposto sarebbe intensamente di aiuto alle imprese dell'intrattenimento l'adeguamento dell'IVA al 4% in tutti i casi di "Ingresso libero con consumazione facoltativa/obbligatoria".

Capitolo 2)

IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI

Il Decreto Legislativo 26 febbraio 1999, n.60 attuativo della legge 3 agosto 1998, n.288 ha operato una riforma della disciplina fiscale per le attività di intrattenimento abolendo l'imposta sugli spettacoli ed istituendo l'imposta sugli intrattenimenti limitatamente ad alcune attività.

Il legislatore ha quindi distinto fra le attività di intrattenimento e quelle di spettacolo, intendendo per le prime ciò che è motivo di divertimento e per le seconde ciò che è motivo di rappresentazione, dando quindi all'intrattenimento un aspetto puramente ludico e di partecipazione attiva, mentre allo spettacolo un concetto di partecipazione passiva all'evento e quindi di presenza passiva assistendo lo spettatore staticamente.

Per tale diversificazione i trattenimenti danzanti con musica riprodotta e comunque senza una prevalenza di musica dal vivo sono soggetti all'imposta sugli intrattenimenti con l'aliquota del 16% e all'IVA con l'aliquota del 22%; mentre gli stessi trattenimenti danzanti con esecuzioni musicali dal vivo pari o superiori al 50% della durata complessiva del tempo dell'intrattenimento, sono assoggettati al solo regime ordinario IVA con aliquota del 22%, se effettuati in discoteche e sale da ballo o locali analoghi.

Detto questo si ritiene che il criterio generale adottato, pur potendosi attingere ad altre manifestazioni, non trova un concreto riscontro per i trattenimenti danzanti con orchestra che, pur classificati come "spettacolo" e quindi connotati da partecipazione passiva di mera assistenza al fenomeno prevedono interventi che non si limitano ad assistere all'evento ma partecipano in modo sicuramente "attivo" per il mezzo del ballo.

Deriva da tale incontrovertibile assunto l'assurdità di un'imposta sugli intrattenimenti che per quanto riguarda i trattenimenti danzanti contraddice, come si è visto, alla propria natura.

Si deve far rilevare come la riforma fiscale per quanto riguarda le discoteche tradizionali, quelle con esecuzioni musicali mediante strumento meccanico, non abbia assolutamente eliminato l'assurda imposizione indiretta del 38% (16% per imposta sugli intrattenimenti, 22% per IVA) cambiando soltanto la nomenclatura, pur con la espressa previsione di cui all'art.3, comma 5, del DPR 640/72 per la quale ai fini della determinazione della base imponibile non si tiene conto delle somme dovute a titolo di rivalsa obbligatoria.

La quasi totalità degli organizzatori di trattenimenti danzanti in discoteche, sale da ballo e locali simili al fine di eliminare l'imposta sugli intrattenimenti, correggendo nei fatti l'assurda e antistorica imposizione, sono costretti a predisporre eventi con esecuzioni musicali di diversa natura con orchestra o con strumento meccanico laddove la prevalenza di musica dal vivo sull'orario totale del trattenimento viene cronometrata (da S.I.A.E.) per almeno il 51%.

L'assurdità di tale imposizione fiscale, penalizza ogni oltre logica tributaria la Categoria dando una diversa connotazione di "spettacolo" o di "intrattenimento" a seconda che, per l'attività di ballo in generale, il mezzo che ne determina le movenze sia nel primo caso la musica dal vivo (con orchestra, pianoforte o altri strumenti) o, nel secondo caso, quella riprodotta (con strumento meccanico): ad esempio nel ballo con orchestra le nostre aziende non sono soggette al pagamento I.S.I. mentre nel ballo con disc Jokey

(eseguendo i medesimi brani musicali) si è invece soggetti all'Imposta sugli Intrattenimenti.

Ancora: allorché in una stessa sala da ballo i partecipanti eseguono un tango, un valzer, una samba o altro al suono di orchestra per il 51% dell'orario siamo in presenza di "spettacolo", mentre quando eseguono gli stessi ritmi con cd, nastro magnetico o altro strumento meccanico siamo in presenza di "intrattenimento" con la conseguenza che nel secondo caso viene applicata l'imposta sugli intrattenimenti con l'aliquota del 16%. Tutto ciò non può che definirsi quantomeno paradossale e, per quanto si cerchi di comprenderne la "ratio" alla fine non si trova alcuna giustificazione all'imposizione di tale imposta.

Non raramente laddove alcuni esercenti, per le caratteristiche del locale e della clientela, predispongono per la stessa serata sia "musica dal vivo" che "registrata" al fine di evitare il versamento dell'I.S.I. (che si ricorda è del 16%) questi vengono continuamente "convinti" dai mandatori S.I.A.E. ad una maggiore corresponsione di diritto d'autore attraverso la modalità "forfettaria" assicurando e garantendo in tal modo l'assenza di controlli degli uffici S.I.A.E. volti a cronometrare il tempo di effettuazione dei due tipi di musica, che ovviamente dovrebbe essere accertato per ogni evento durante tutto il tempo di apertura del locale. Tali uffici della S.I.A.E. sembrano barattare il mancato versamento dell'I.S.I. all'Erario con una maggiore percezione di diritto d'autore, certificando sui permessi per spettacoli e trattenimenti una percentuale di musica dal vivo pari o maggiore del 50% percependo una maggiore provvigione, con il benessere degli uffici centrali, ben felici dei maggiori incassi realizzati.

Quando, però, gli esercenti organizzatori non potendo più pagare le esorbitanti cifre richieste per diritto d'autore forfettariamente imposte decidono di avvalersi di un sistema analitico molto più equo in base ai prezzi praticati ed alle presenze

effettivamente realizzate, gli uffici periferici territoriali S.I.A.E. dispongono immediatamente e in modo del tutto ricattatorio, d'accordo con gli uffici centrali di tale Ente, verifiche intese a controllare l'avvenuto pagamento dell'I.S.I.

Per opportuno chiarimento e per ulteriore doverosa informazione si ricorda che la 1^a Commissione Tributaria di Savona ha emesso sentenza evidenziando che l'attuale normativa nazionale prevista dal D.Lgs 26.02.1999, n. 60 in materia di imposta sugli intrattenimenti è in aperto contrasto con l'art. 401 della Direttiva CEE del 28 novembre 2006, n. 112; la Magistratura Tributaria con ha accolto i ricorsi contro gli atti di irrogazione di sanzioni disponendo anche l'integrale annullamento sul presupposto dell'assenza di prova, da parte del Fisco, della pretesa evasione.

La contrarietà alla normativa Comunitaria della normativa nazionale italiana è stata anche confermata dalla Commissione Tributaria Regionale di Genova in secondo grado testualmente affermando che l'I.S.I. insistendo sulla cifra d'affari genera una ricaduta sul corrispettivo richiesto ai clienti al pari dell'IVA. Pertanto si sottopone il trattenimento danzante con musica registrata a due tributi, I.V.A. e I.S.I., che incidono ambedue sul volume d'affari. Direttiva CEE del 28.11.2006 n. 112, art. 401.

I dati in possesso di ASSO INTRATTENIMENTO rilevati esclusivamente su discoteche, sale da ballo, night club e locali simili con ballo su un numero di circa 3.000 imprese hanno evidenziato che soltanto il 10% pari quindi a circa 500 esercizi in tutto il territorio nazionale corrispondono il tributo "de quo" con un gettito d'imposta irrisorio e per non più di circa € 1.000.000, mentre il residuo gettito d'imposta è prodotto esclusivamente da altre attività quali prevalentemente bigliardi, elettrogrammofoni, bigliardini di qualsiasi tipo e natura, bowling, ingressi in sale da gioco e luoghi specificamente riservati all'esercizio di scommesse, esercizio del gioco nelle case da gioco e negli altri luoghi a ciò destinati.

**Asso Intrattenimento – Via Tosarelli, 360 – 40050 Villanova di Castenaso (BO) –
Tel. 051 781607 – Fax 051 780455**

**Sedi Operative: Via Massarotti, 21/B – 26100 Cremona Tel 0372 800247 Fax 0372 800248
Via dei Termini 72 – 53100 Siena Tel 0577 45554 Fax 0577 270815
www.asso-intrattenimento.it**

Conclusioni

Si ritiene necessaria la definitiva abolizione di tale iniqua imposta almeno per quanto riguarda tutte le attività di ballo, mantenendola per tutte le altre attività sopra specificate, oltre che eliminare l'assurda illogica diversificazione del ballo con musica dal vivo o con strumento meccanico e l'adozione di diverse percentuali di musica nella stessa serata possano confermare i principi ispiratori dell'abolizione dell'imposta sugli spettacoli.

Tale azione darebbe respiro, oltre che rendere giustizia e parità di trattamento con altri competitor, ad un settore fortemente tartassato e penalizzato che è a rischio di estinzione, pur con una cospicua quantità di addetti che andrebbero ad incrementare la percentuale di disoccupati già estremamente elevata per la crisi del Paese in atto ormai da troppo tempo.

**Asso Intrattenimento – Via Tosarelli, 360 – 40050 Villanova di Castenaso (BO) –
Tel. 051 781607 – Fax 051 780455**

**Sedi Operative: Via Massarotti, 21/B – 26100 Cremona Tel 0372 800247 Fax 0372 800248
Via dei Termini 72 – 53100 Siena Tel 0577 45554 Fax 0577 270815
www.asso-intrattenimento.it**

Capitolo 3)

AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI CONTRATTI DI LAVORO

Per le agevolazioni in materia di contratti di lavoro da introdurre nel ns. settore, non si ritiene adeguata la proposta di reintrodurre i voucher: in primis perché nella loro attuale conformazione presentano, in realtà, dei costi retributivi e contributivi maggiori rispetto ad un contratto a chiamata o un contratto part-time e, a causa della procedura di attivazione, presentano una minor flessibilità e facilità nel loro concreto utilizzo.

Chi ha formulato questa proposta non ne conosce a pieno le dinamiche burocratiche sottese a questa tipologia contrattuale e non ha considerato il fatto che i voucher non danno luogo a prestazioni di sostegno del reddito quali malattia, disoccupazione o cassa integrazione e quindi nel caso di eventi come quelli che stiamo vivendo i lavoratori coinvolti sarebbero esclusi da qualsiasi forma di aiuto.

Assointrattenimento ritiene che si debbano invece proporre delle forme di sgravi contributivi e incentivi alle assunzioni, magari con durata triennale come in passato, per chi assume, non solo a tempo indeterminato ma anche con contratti stagionali.”

NO AI VOUCHER: MOTIVAZIONI

1. Nell'attuale normativa non sono applicabili alle nostre aziende per espresso divieto; vi dovrebbe quindi essere una riforma del D.lgs. 185/2016;
2. Sono da sempre stati riservati esclusivamente a categorie speciali di lavoratori quali studenti, pensionati, inoccupati o lavoratori agricoli.
3. I lavoratori assunti con i voucher non hanno diritto ad indennità di malattia, indennità di maternità, non maturano contributi utili ai fini della disoccupazione né per la percezione di cassa integrazione o altri ammortizzatori sociali. In caso di una nuova chiusura per problemi emergenziali i lavoratori non avrebbero alcun sostegno al reddito;

4. E' da sempre una formula contrattuale per i lavori saltuari ed estemporanei e non per le prestazioni di lavoro continuative;
5. Nell'attuale formulazione non contemplano prestazioni lavorative a cavallo della mezzanotte, tipiche invece del ns. settore. Per tali prestazioni bisogna attivare due separati voucher uno per l'orario lavorativo svolto prima delle 24.00 e uno per l'orario lavorativo successivo alla mezzanotte. Nonostante si tratti di una medesima prestazione lavorativa il datore di lavoro deve attivare due separati voucher, ognuno dell'orario minimo di 4 ore. Ogni ora ha un costo per l'azienda di 10€, 9€ vanno al lavoratore e 1€ viene trattenuto dall'Inps a titolo di contributi.
6. Sono sempre stati malvisti dalle categorie sindacali dei lavoratori che avevano anche indetto un referendum per abolirli;
7. In passato è emerso che i voucher erano in realtà utilizzati per la regolarizzazione apparente di rapporti di lavoro caratterizzati da esclusività e continuità della prestazione, non compatibili quindi con i limiti di remunerazione premessa dai buoni lavoro. In tali casi, infatti, il buono lavoro veniva usato, in modo irregolare, come schermo di regolarità per una prestazione di lavoro intrattenuta quasi interamente in nero, attraverso l'occasionale remunerazione mediante cessione di un voucher.

PROPOSTE IN AMBITO LAVORATIVO:

1. Reintroduzione dello sgravio contributivo triennale previsto dalla Legge di Stabilità 2015 (ovvero dal Governo Renzi) che prevedeva l'esonero contributivo per un periodo massimo di 36 mesi dalla data di assunzione e per un importo massimo pari a 8.060 euro su base annua per ogni lavoratore assunto. In quel caso lo sgravio era previsto solo per le assunzioni a tempo indeterminato e per

quei lavoratori che non avevano avuto un rapporto di lavoro indeterminato nei 6 mesi precedenti.

Oggi, data la situazione emergenziale, lo sgravio, concesso sempre nella misura massima di 8.060€ all'anno per dipendente, dovrebbe potersi applicare ad ogni lavoratore assunto dopo la riapertura sia con contratto a tempo indeterminato ma anche con contratto di lavoro a tempo determinato di minimo 6 mesi (qui per evitare abusi si potrebbe prevedere che se il lavoratore non rimane assunto almeno 6 mesi si perde tutto lo sgravio).

2. Il medesimo sgravio dovrebbe essere esteso alle aziende con aperture stagionali (discoteche solo estive o solo invernali) che assumono i lavoratori appunto con contratti stagionali;
3. Abolizione nei confronti della aziende del nostro settore delle disposizioni contenute nel Decreto Dignità in materia di contratti a termine. Quindi abolizione dell'obbligo di causali nei contratti a termine e abolizione del numero massimo di proroghe e rinnovi, tenendo ovviamente fermo il limite massimo di durata del contratto a tempo determinato in 36 mesi.
4. Redazione di un Contratto collettivo nazionale dedicato ai lavoratori del settore, con disciplina di figure lavorative quali PR – ragazze immagine - disc jokey, oggi operanti senza alcuna contrattazione collettiva specifica.
5. Introduzione di una retribuzione omnicomprensiva giornaliera (retribuzione ordinaria, maggiorazione notturna, tfr ecc) magari pari a 50 – 60€ netti dedicata esclusivamente ai lavoratori del settore.
6. Estensione normativa della disciplina degli ammortizzatori sociali anche alle ns. aziende (oggi possiamo beneficiare solo della cassa integrazione in deroga o del fis ma in casi eccezionali).

**Aso Intrattenimento – Via Tosarelli, 360 – 40050 Villanova di Castenaso (BO) –
Tel. 051 781607 – Fax 051 780455**

**Sedi Operative: Via Massarotti, 21/B – 26100 Cremona Tel 0372 800247 Fax 0372 800248
Via dei Termini 72 – 53100 Siena Tel 0577 45554 Fax 0577 270815
www.asso-intrattenimento.it**